

Codice A1513B

D.D. 20 dicembre 2018, n. 1567

**Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato di Vercelli, sezione socio assistenziale, dell'Associazione "Comitato benefico Bornatese" con sede legale nel Comune di Serravalle Sesia (VC) - C.F. 82004270029**

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

-la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;

- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Visto il D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, "fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." *nei relativi registri..... e...“il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore"*.

Visto la Determinazione della Provincia di Vercelli n. 34984 del 14.08.2003, con cui è stata iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato – sezione socio assistenziale – l'Associazione Comitato benefico Bornatese" con sede legale nel Comune di Serravalle Sesia (VC) – C.F. 82004270029;

Dato atto che, a seguito di controllo sul mantenimento dei requisiti di iscrizione al Registro da parte dell'Associazione , sono emerse le criticità di seguito descritte:

- dall'esame dello statuto modificato, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 7.12.2017, e dal certificato di affiliazione dell'associazione stessa al Centro Sportivo Educativo Nazionale, assunti a protocollo in data 8.11.2018 n. 50854, unitamente al relativo verbale di assemblea del 29.11.2017 con cui è stata deliberata la modifica, si evince che il Comitato Benefico Bornatese si sia

trasformato in associazione di promozione sociale, perdendo così i requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato;

Considerato che è stata inviata, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera ns. prot. ns. prot. n. 52814/A1513B del 21.11.2018, contenente le motivazioni di cancellazione dal registro, con contestuale avvio di procedimento di cancellazione, e comunicazione del diritto di partecipazione al procedimento entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Visto che la lettera di cui sopra, è stata ritirata dall'associazione in data 27.11.2018, come si evince dall' avviso di ricevimento;

Considerato che nulla è pervenuto da parte dell'associazione nel periodo di sospensione del procedimento di 10 giorni dal ricevimento dell'avvio di cancellazione;

Ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dalla sezione provinciale di Vercelli del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

#### LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di cancellare dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato di Vercelli, sezione socio assistenziale, l'Associazione Comitato benefico Bornatese con sede legale nel Comune di Serravalle Sesia (VC) – C.F. 82004270029;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);
- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell'Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva "diversa previsione espressa nella convenzione medesima";
- revoca dei benefici previsti dalla L. 266/91 artt. 7 e 8 e dalla L. R. n. 23/2003;

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

L'estensore  
dr.ssa Claudia Donis

La Dirigente Regionale  
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO